



## **REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 18/09/2020, DELIBERA N.46*

### ***integrazione al Regolamento d'Istituto***

#### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO il Protocollo interministeriale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO il Protocollo d'intesa - MI e Sindacati- per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/12/2018, aggiornato nella seduta del 20/12/2019 ed integrato, causa emergenza sanitaria, dal Collegio dei Docenti del 22/05/2020;
- CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 35 del 20/07/2020, che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020, nonché l'ordinanza sindacale del 18/09/2020 che posticipa tale apertura al 28/09/2020, causa protrarsi tempi di restituzione degli edifici scolastici alle rispettive Istituzioni a seguito delle elezioni referendarie e regionali del 20 e 21/09/2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica del Convitto e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

### **DELIBERA**

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, nella seduta del 18/09/2020, delibera n.46

#### **Art. 1 - Premessa**

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinanti e aree di pertinenza;
- b) per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare gli ambienti e i mezzi mediante i quali l'attività di pulizia e di disinfezione viene effettuata tramite prodotti ad azione virucida, come soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico).
- c) Si intendono altresì attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- d) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa un metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- e) sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- f) per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
  - tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri, anche indossando la mascherina;
  - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;

- viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione;
- g) per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena prevista, attualmente, è di 14 giorni;
- h) per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario, attualmente, dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

### **Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico sia del personale scolastico che delle studentesse e degli studenti, con dirette conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

### **Art. 3- Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso la sua affissione nei luoghi maggiormente visibili, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
2. Qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi contingenti, tutti i componenti della comunità scolastica hanno l’obbligo di segnalarlo al Servizio prevenzione e protezione, nella figura del suo Responsabile.

### **Art. 4 - Regole generali**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
  - a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
  - b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno un metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
  - c) disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale

della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, per almeno cinque minuti ogni ora, i locali della scuola, compresi i corridoi le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze nei 14 giorni precedenti l'ingresso a scuola risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, dovrà comunicarlo tempestivamente al Dirigente scolastico o al referente COVID, per consentire il tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. Se minorenni, la comunicazione sarà data da chi esercita la potestà genitoriale.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, nei precedenti 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (fgte020006@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso la reception della sede dell'Istituto (Via Napoli, 101) il registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
6. di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs.81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
  - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
  - di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; di aver compreso e rispettato tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
8. È comunque obbligatorio
  - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

#### **Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad agire responsabilmente, ponendo nelle loro azioni quotidiane la massima attenzione, rispettando le norme prescritte, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. In qualsiasi momento e per ogni eventualità la scuola potrà utilizzare i termometri in dotazione, sia per monitorare le situazioni dubbie, sia a campione all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi tenute all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail all'insegnante, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche**

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto sono suddivisi in settori, che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore dell'edificio sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
  - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola, con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
  - Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
  - Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
  - In tutti gli spazi comuni.
5. Le studentesse e gli studenti al cambio dell'ora restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina, in assenza del docente, solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

#### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni .**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito cinque minuti prima dell'ora di inizio della lezione. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso creati per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'ora di ingresso, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. Il docente dell'ora avrà cura di annotare sul registro elettronico l'ingresso in ritardo, che dovrà essere prontamente giustificato.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio della stessa.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni devono avvenire in modo ordinato secondo i canali individuati per ciascun settore e rispettare il distanziamento fisico nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal Dirigente scolastico.

### **Art. 9 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici**

1. L'accesso alle automobili nei parcheggi interni alla sede dell'Istituto non è consentito, per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza.  
Il personale scolastico in servizio è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici collocati in prossimità della scuola.

### **Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza definita. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno due metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati dal luogo ospitante.
3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la Lim e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di due metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in modo da individuare facilmente la corretta posizione dei banchi. Sia l'insegnante curricolare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area in cui è collocata la cattedra e la lavagna / LIM.
4. In conformità alle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, durante le attività in aula e in laboratorio, le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina chirurgica, in condizione di staticità e con il rispetto della distanza di almeno un metro, e in assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto), in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. Anche durante le attività sportive in palestra le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina, purché in presenza degli insegnanti.
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima prevista. Durante il movimento per raggiungere tale area o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono

mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

#### **Art. 11 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
2. Chiunque accede ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

#### **Art. 12 - Accesso al punto di ristoro**

1. Onde evitare assembramenti, alle studentesse ed agli studenti non è consentito l'accesso al punto di ristoro per consumare cibi e bevande.
2. Le studentesse e gli studenti, una/o per ciascuna classe, potranno accedervi solo per ordinare cibi e bevande per la propria classe.
3. Le ordinazioni saranno effettuate attraverso una studentessa o uno studente della classe che provvederà a consegnare ai gestori del servizio una lista contenente le richieste ed effettuando, contestualmente, il pagamento; sarà cura dei gestori consegnare eventuali ordinazioni direttamente agli alunni nelle rispettive classi.
4. Gli accessi saranno possibili all'interno del punto di ristoro solo al personale, per un numero massimo di 11 persone, di cui 3 al bancone del bar e 8 ai quattro tavolini presenti. In ogni tavolino potranno sedersi al massimo 2 persone, nel rispetto del distanziamento prescritto.
5. L'accesso avverrà sempre con mascherina e solo quando gli avventori saranno in posizione statica, presso il bancone e ai tavolini, potranno abbassare la mascherina per consumare cibi e bevande.
6. I gestori dovranno eseguire le procedure di sanificazione sia del bancone che dei tavolini, ad ogni cambio degli avventori

#### **Art. 13 - Riunioni ed assemblee**

1. Gli ambienti destinati allo svolgimento delle riunioni collegiali saranno individuati di volta in volta in modo da consentire un distanziamento di almeno un metro tra ciascun componente del personale coinvolto.
2. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
3. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

4. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
5. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese in presenza le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, solo in presenza del docente dell'ora, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
6. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno un metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

#### **Art. 14 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consigliato lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

#### **Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni ma i docenti avranno cura di disinfettare le mani prima del loro utilizzo. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

#### **Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente COVID d' Istituto che si prenderà cura di accompagnarla immediatamente all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e provvederà ad organizzare il suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di due metri.
2. La Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

#### **Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori con patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. La loro definizione può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. L'età, quale parametro, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.
2. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
3. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
4. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
5. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle

misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
7. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.
8. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

#### **Art. 18- Gestione allievi disabili**

1. a situazione di disabilità di un allievo/a non comporta automaticamente nessuna restrizione particolare rispetto al COVID.
2. Qualora i genitori segnalino la studentessa o lo studente disabile come soggetto fragile, allegheranno una dichiarazione del medico competente in cui saranno specificate eventuali misure di protezione supplementari ritenute necessarie per l'allievo/a.
3. La studentessa o lo studente con disabilità può essere esonerato dall'uso della mascherina. Il non uso di tale dispositivo non è automatico, saranno le famiglie e gli insegnanti di sostegno che valuteranno i problemi di accettazione, disagio o resistenza che si possono presentare.
4. I docenti di sostegno saranno dotati di mascherine filtranti FFP2, in tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico monouso, conformi alla normativa UNIEN 149:2009, visiere a maschera paraschizzi e camici personali. I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.).
5. L'utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi di effettiva necessità e non esteso a tutto il giorno.

#### **Art 19- Sanzioni disciplinari**

La mancata applicazione del presente regolamento comporta per gli allievi l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste e regolate nel titolo V art. 30 e ss. del Regolamento d'Istituto.

1. Nello specifico si fa presente che si configurano come mancanze di livello 2 (art. 31, lettera b, Reg. di Istituto) i seguenti comportamenti, che prevedono come sanzione una ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico o da suo sostituto, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione o l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni:
  - a. Tutti i casi in cui gli allievi/e non utilizzino la mascherina per allontanarsi dalla propria postazione e/o non mantengano la distanza di sicurezza dai compagni e dal personale scolastico;
  - b. Tutti i casi in cui gli allievi/e non rispettino le indicazioni fornite da insegnanti e dal personale scolastico per l'ingresso e l'uscita dall'istituto in sicurezza.
  - c. Tutti i casi in cui gli studenti non rispettino le indicazioni date dal docente di mantenere la postazione prescritta all'interno dell'aula a motivo dell'emergenza sanitaria.

2. Nel caso in cui tali comportamenti siano reiterati, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 31, lettera c, del Regolamento d'istituto (sanzioni di livello 3) che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze stesse.

#### **Art 20- Disposizioni finali**

Nell'anno scolastico 2020/21 il presente regolamento sospende le norme del Regolamento d'Istituto non compatibili con dette disposizioni.

Tutte le disposizioni in esso contenute sono suscettibili di modifiche in relazione all'evoluzione dello stato epidemiologico da diffusione del SARS-CoV-2.

#### **Allegati al presente Regolamento**

- Allegato-1 – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato 2 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Allegato 3 – Istruzioni operative per le famiglie, le studentesse e gli studenti

Approvato con delibera n.46 del Consiglio d'Istituto del 18/09/2020, quale integrazione al Regolamento d'Istituto

N.B. Questo documento, allo stato attuale, non può essere un documento chiuso ed è suscettibile di modifiche e integrazioni ove le contingenze lo richiederanno.

La Dirigente scolastica  
Irene patrizia Sasso

### **ALLEGATO 1 – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Per tutta la durata dell'attività lavorativa, lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, soprattutto prima e dopo aver maneggiato oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

### **ALLEGATO 2 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici**

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Dovranno garantire una continua sanificazione delle superfici e degli strumenti di lavoro, indossando sempre guanti monouso forniti dalla scuola durante tali operazioni, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Per tutta la durata dell'attività lavorativa, lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, soprattutto prima e dopo aver maneggiato oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
- Utilizzare i dispenser con gel disinfettante per le mani e le soluzioni disinfettanti con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici, sono prescritti i seguenti comportamenti:

1. All'arrivo a scuola igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
2. Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
3. Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
4. Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali ma anche all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
5. Ad ogni cambio di ora, procedere alla sanificazione della postazione del docente, avendo cura di sanificare accuratamente tutte le superfici utilizzate, comprese le sedute;
6. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti;

7. Per il lavoratore addetto alla reception: usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio telefonico con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
8. A fine turno, il lavoratore proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
9. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel;
10. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, indossino i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile.
11. Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
12. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
13. Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

### **ALLEGATO 3 – Istruzioni operative per le famiglie, le studentesse e gli studenti**

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola, come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n.58/2020.
2. Qualora i genitori rilevino una temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi, (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), non dovranno mandare i figli a scuola. Allo stesso modo, non potranno recarsi a scuola gli studenti che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. In questi casi i genitori devono contattare il proprio Pediatra di libera scelta e/o il medico di medicina Generale e fare in modo che il figlio resti presso il proprio domicilio.
3. Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, nei laboratori, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l'utilizzo.
4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite nei contenitori per la raccolta indifferenziata
5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.
6. L'accesso alla segreteria sarà garantito nei giorni stabiliti e secondo orari pubblicati sul sito istituzionale della scuola, sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza nonché della temperatura corporea.

7. Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.
8. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.
9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
10. Sarà effettuato un ricambio dell'aria nell'aula, aprendo le finestre, almeno una volta ogni ora per 5 minuti e ogni qual volta sia ritenuto necessario.
11. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
12. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco e/o sedia, che ne identificano la posizione.
13. Le bottigliette d'acqua e le borracce degli alunni in nessun caso devono essere scambiate.
14. Per l'accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l'uso della mascherina, per gli alunni.
15. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi, indicata sulla porta d'accesso. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima e dopo l'ingresso in bagno.
16. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano in bagno, prima e dopo aver consumato la merenda, prima e dopo aver utilizzato oggetti di uso comune.
17. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
19. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, seguendo il percorso del relativo settore. Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
20. Gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e l'uscita, e le vie di accesso e di uscita individuate per le diverse classi.
21. Prima dell'ingresso e dopo l'uscita gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, strade adiacenti, etc.).
22. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all'ingresso.
23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.
24. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.
25. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell'istituto, esclusivamente per telefono al numero della sede 0881/742435.
26. Dopo un'assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse, la negativizzazione del tampone e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
27. Per evitare assembramenti all'esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
28. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail.

29. Si consiglia vivamente l'installazione della app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.